

COPIA

ORDINANZA N. 6
in data 22-04-2020

UFFICIO STAFF

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELL'ORDINANZA DEL SINDACO N. 6 DEL 22-04-2020**

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di aprile il Sindaco Bottaro Cristian ha assunto la presente ordinanza

OGGETTO: Misure integrative per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 nel territorio del Comune di Villanova di Camposampiero.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Pubbl.

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Addì

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Betto Michele

Oggetto: Misure integrative per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 nel territorio del Comune di Villanova di Camposampiero.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Richiamato l'art. 32 della legge 23.12.1978 n. 833;

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", abrogato e vigente per il solo art. 3, comma 6 bis e art. 4;

Vista la dichiarazione della Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare l'art. 3 comma 2 che dispone: "I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza, in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1";

Visto il DPCM 1 aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19" che all'art. 1 dispone che "L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 marzo 2020, ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, è prorogata fino al 13 aprile 2020;

Visto il DPCM 10 aprile 2020, che introduce all'art. 1 misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale; all'art. 2 misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali; all'art. 3 misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale; all'art. 4 disposizioni in materia di ingresso in Italia; all'art. 5 disposizioni per il transito e soggiorni di breve durata in Italia; all'art. 6 disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera; all'art. 7 disposizioni per l'esecuzione e il monitoraggio delle misure; all'art. 8 disposizioni finali;

Visto l'art. 8 (disposizioni finali) che recita come le disposizioni del DPCM 10 aprile 2020 producano il loro effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.

Dato atto che il medesimo art. 8 del DPCM 10 aprile 2020, dispone che dalla data del 14 aprile 2020 cessano di produrre effetti i DPCM del 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;

Ritenuto che le misure oggetto della presente ordinanza e contenute nella parte dispositiva non si pongano in contrasto con quelle statali né eccedano i limiti di oggetto di cui al succitato art. 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, dato che hanno lo scopo di rendere effettive, con riguardo alle peculiarità del territorio del Comune di Villanova di Camposampiero, le prescrizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020 finalizzate ad evitare spostamenti e assembramenti con lo scopo di tutelare il bene della salute pubblica, intesa quale “salute della generalità dei cittadini” (vedi Consiglio di Stato decreto n 1553 del 30 marzo 2020), messa in pericolo dalla permanenza di comportamenti individuali potenzialmente tali da diffondere il contagio, secondo le evidenze scientifiche, in nome di un valore di primaria e generale rango costituzionale quale in diritto alla salute;

Richiamate le disposizioni del DPCM 10 aprile 2020 vigenti dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020, nonché l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 13 aprile 2020 e ritenuto con particolare riferimento a quest’ultima, di integrare le precedenti ordinanze adottate in materia, con ulteriori misure a specificazione e concreta attuazione di quelle regionali;

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, con riguardo alla peculiare destinazione naturale del territorio all’attività del passeggio (attività motoria) o di permanenza all’aperto dovuta alla fruibilità di itinerari turistici, sentieri campestri, passeggiate su strade arginali e percorsi ciclopeditoni, incentivata dai favorevoli fattori climatici della stagione in corso;

Ritenuto che tale contesto, in considerazione della necessità di garantire un’efficace azione di prevenzione e contrasto all’evolversi della situazione epidemiologica, impone la conferma, fino a cessata emergenza, di tutte le misure di contenimento e gestione sin qui adottate per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio alla salute della collettività locale;

Considerato che, nonostante le misure di prevenzione di carattere generale adottate che impongono la permanenza dei cittadini all’interno delle proprie abitazioni evitando spostamenti non motivati, si sono riscontrate nel corso del servizio di monitoraggio e controllo della Polizia Locale, presenze di utenti inosservanti delle predette disposizioni, con notevole rischio di contagio della popolazione a causa del formarsi di assembramenti non consentiti;

Verificato il permanere della necessità volta a prevenire situazioni di assembramento ampiamenti prevedibili nei luoghi a tali da giustificare l’emissione della presente ordinanza, prevedendo misure urgenti aggiuntive da applicare per il contenimento dei rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto quindi opportuno, ribadire, rafforzare e integrare, pur rimanendo nei confini dell’alveo normativo in vigore e in applicazione del principio di sussidiarietà verticale, le limitazioni in precedenza disposte, al fine di ridurre le circostanze e le condizioni favorevoli alla violazione di precetti a tutela del bene salute pubblica fino a imporre il divieto di spostamenti non consentiti e non adeguatamente giustificati all’interno del territorio;

Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ed il recente Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19;
Richiamata la propria precedente ordinanza n. 5 del'8 aprile 2020;

VISTI:

l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;
il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;
l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
lo Statuto Comunale;

O R D I N A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza;

2. di confermare tutto quanto disposto ai punti 2, 3 e 4 dell'Ordinanza sindacale n. 5 del 08/04/2020 con la precisazione che il limite territoriale dei 200 m di cui al punto 2, è sostituito con la locuzione "in prossimità della propria abitazione" come più avanti definita;

3) è vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello in cui si trovano, fatto salvo per:

- a) comprovate esigenze lavorative;
- b) comprovate ragioni di assoluta urgenza;
- c) comprovati motivi di salute;
- d) per acquistare, per comprovate ragioni di assoluta urgenza, i prodotti e servizi alla persona di cui è prevista la commercializzazione al punto 5) dell'art. 2 e negli Allegati 1 e 2 del DPCM 10 aprile 2020 e non commerciati al dettaglio nel Comune di Villanova di Camposampiero;
- e) nel caso in cui l'esercizio da visitare, pur trovandosi in altro Comune, risulti in quanto a distanza, più vicino e facilmente raggiungibile rispetto a quelli presenti nel territorio in cui si trova la propria abitazione;
- f) per la manutenzione di aree verdi private (giardini, prati, orti urbani, ecc..) per sfalcio erba/pulizia, taglio siepi e taglio piante;

4) è autorizzato lo spostamento per recarsi al centro di raccolta differenziata dei rifiuti sito in Via Marconi nel Comune di Villanova di Camposampiero, per conferimento dei rifiuti provenienti dalle utenze domestiche, attività produttive e derivanti da attività di manutenzione del verde, secondo le tipologie dei rifiuti e nei giorni e orari riportati nel calendario rifiuti stabilito per questo Comune, con le limitazioni riportate nel calendario stesso e comunque alle seguenti condizioni:

- accesso consentito solo in autoveicolo ed al solo conducente (divieto di accedere a piedi o in bicicletta);
- obbligo per gli utenti di non scendere dall'autoveicolo fino all'ingresso nel Centro Raccolta e di evitare assembramenti;
- accesso contemporaneo al Centro Raccolta di massimo n. 3 autoveicoli, come previsto da apposita comunicazione di ETRA spa;
- obbligo di indossare la mascherina o altro dispositivo atto a tenere coperti naso e bocca e guanti;

5) è consentito svolgere in prossimità dell'abitazione (come più avanti definita) e individualmente, attività motoria (passeggio) all'aperto esclusivamente nelle prime ore della mattina (anche prima del sorgere del sole) entro le ore 08,00 nei giorni feriali, entro le ore 07,00 nei giorni di sabato, domenica e festivi ma sempre muniti di mascherina e guanti e mantenendo la distanza interpersonale di almeno 2 metri;

6) nello svolgere l'attività motoria (passeggio), è fatto divieto di formare su tutte le aree pubbliche e aperte al pubblico del territorio comunale, assembramenti statici a scopo ricreativo e per qualsivoglia altro motivo ludico o sportivo;

7) nell'arco della giornata, al di fuori delle fasce orarie di cui al precedente punto 5, l'attività motoria (passeggio) individuale all'aperto è consentita in prossimità dell'abitazione (come più avanti definita) e individualmente, sempre muniti di mascherina e guanti e mantenendo la distanza interpersonale di almeno 2 metri;

8) negli spostamenti all'esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante, fatte salve le specifiche disposizioni relative al trasporto pubblico locale;

9) ai gestori di supermercati, discount e comunque di medie strutture commerciali di vendita al minuto, compresi tutti gli esercizi commerciali che non siano a conduzione diretta del gestore, di fornire agli avventori idonei dispositivi volti a ridurre il contagio, in particolare guanti monouso da riconsegnare all'interno di contenitore per rifiuti dedicato, posto all'uscita dell'esercizio commerciale. Gli stessi gestori sono tenuti a fornire agli avventori che ne siano privi mascherine monouso al momento dell'accesso al supermercato. Anche detto materiale dovrà essere riconsegnato all'interno di contenitore per rifiuti dedicato, posto all'uscita dell'esercizio commerciale;

10) è fatto obbligo ai gestori di servizi commerciali che gestiscono direttamente l'attività commerciale di indossare idonei guanti e mascherina o altro idoneo dispositivo di protezione;

11) agli ingressi degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di qualsivoglia prodotto deve essere affisso l'avviso che all'interno dei locali di vendita vige l'obbligo di indossare mascherina e guanti e che deve essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro, che i clienti devono rispettare le disposizioni per l'ingresso dilazionato e che è vietato sostare all'interno dei locali per un tempo superiore a quello strettamente necessario per l'acquisto dei beni;

12) Gli obblighi di cui ai punti precedenti, sono estesi anche nei confronti di qualsiasi utente che accede a locali, aree o uffici, in cui vengono erogati servizi di pubblica utilità (quali per es. gli uffici postali, bancari, finanziari, assicurativi, ecc...) ove, la permanenza al loro interno di un numero differenziato di persone, qualora non regolato e disciplinato da adeguate misure preventive, potrebbe determinare la diffusione del contagio.

13) gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l'attività di librerie e cartolerie possono tenere aperti due giorni alla settimana esclusi festivi e prefestivi; a tal fine dovranno inoltrare apposita comunicazione al Comune dei giorni prescelti

per l'apertura informando i clienti mediante esposizione di apposito cartello visibile dall'esterno dal proprio esercizio di vendita.

D I S P O N E

- **che la prossimità dall'abitazione**, ai fini delle attività di cui ai punti 5 e 7, data anche l'esperienza positiva sino ad oggi maturata in termini di idoneità al mantenimento delle distanze interpersonali prescritte, si deve intendere per un raggio (strade percorribili più immediate) come segue:

♣ **con riferimento al punto 5), non superiore a 1 (un) chilometro**, con divieto di pubblico passeggio e stazionamento nei parchi, aree, giardini pubblici o aperti al pubblico, nonché tutti gli argini fluviali e consortili, percorsi ciclopedonali che attraversano il territorio comunale;

♣ **con riferimento al punto 7) non superiore a 500 metri**, con divieto di pubblico passeggio e stazionamento nei parchi, aree, giardini pubblici o aperti al pubblico, nonché tutti gli argini fluviali e consortili, percorsi ciclopedonali che attraversano il territorio comunale;

♣ **che la prossimità dall'abitazione** per necessità relative alla gestione di cani è valutata con riferimento alla congruità e adeguatezza della condotta (anche con riferimento al numero di uscite praticato e alla loro durata), intendendosi vietate ripetute e ravvicinate uscite nell'arco della giornata e l'allontanamento da **casa per oltre 500 metri**;

I N F O R M A

- gli obblighi sopra specificati, **entrano in vigore con effetto immediato dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, con validità fino a cessata emergenza** e con possibilità di rimodularne l'applicazione a seconda dell'andamento epidemiologico del COVID -19 ovvero di ulteriori necessità o disposizioni emanate da Autorità superiori.

A V V E R T E

- per quanto non espressamente stabilito con la presente ordinanza, restano confermate le ulteriori specifiche disposizioni di cui al D.L. 25 marzo 2020, n. 19, al DPCM 10.04.2020, all'Ordinanza n. 40 del 13.04.2020 del Presidente della Giunta regionale del Veneto nonché alla precedente Ordinanza Sindacale n. 5 del 08/04/2020;

- che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 400,00 ad euro 3.000,00** ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto-legge n. 19/2020, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con pagamento in misura ridotta determinato **in euro 400,00** e che le somme per le sanzioni accertate introitate **dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese** saranno destinate per far fronte alle esigenze economiche dovute all'emergenza epidemiologica in atto;

D I S P O N E

- che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio comunale on line per la durata di 30 giorni.

Dà mandato alla Polizia Locale della Federazione e alle altre Forze dell'Ordine, di vigilare sul rispetto di quanto disposto con la presente ordinanza.

I N F O R M A

ai sensi dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.mi., che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre: - ricorso al T.A.R. del Veneto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. lgs. n. 104/2010 e s.m.i.; - in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

D I S P O N E

che copia del presente atto venga inviata per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

- Alla Prefettura di Padova
- Presidenza Regione Veneto per le attività Necessarie al contenimento della diffusione del Covid19;
- Alla Questura di Padova;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Cittadella;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Pionca di Vigonza;
- Al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Cittadella;
- Al Comando Provinciale VV.FF.
- Al Comando Polizia Locale Federazione Camposampierese
- Al Coordinatore Distretto di Protezione Civile Federazione Camposampierese

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Villanova di Camposampiero, 22-04-2020

Il Sindaco
F.to Bottaro Cristian

Copia informatica, conforme a documento originale analogico, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, successive modifiche e integrazioni.
